COMUNE DI SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2016

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Carmela Antonietta Ferrara

Sommario

INTRODUZIONE 4
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 7
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 9
RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 9
OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 10
CONCLUSIONI 10

Comune di SCISCIANO

L'Organo di Revisione

Verbale n. 12 del 20/09/2017

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016

L'Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2016, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa,

Visto:

- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art. 233-bis *"Il Bilancio consolidato"* e l'art. 239, comma 1, lett. d-bis,
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*;

Approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa al bilancio consolidato 2016 e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2016 del Comune di SCISCIANO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Carmela Antonietta Ferrara

INTRODUZIONE

L'Organo di Revisione nella persona della Dott.ssa Carmela Antonietta Ferrara;

Premesso

- che con deliberazione consiliare n. 13 del 15/05/2017 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016;
- che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 6 del 29/04/2017 ha espresso parere al rendiconto della gestione per l'esercizio 2016;

Visto:

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello schema di Bilancio Consolidato 2016 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Scisciano composto da:
  a) Conto Economico;
  b) Stato Patrimoniale;
  c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;

Premesso che:

- la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente *"per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)"*;
- a decorrere dall'esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;
- il Comune di Scisciano con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 04/06/2015 ha esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato all'esercizio 2016;
- che l'ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l'inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha

preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

- l'area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti previste dal *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate:
  - organismi strumentali;
  - enti strumentali controllati;
  - enti strumentali partecipati;
  - società controllate;
  - società partecipate;
- sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2016 del Comune di Sciscíano si è provveduto ad individuare la cosiddetta **"soglia di rilevanza"** da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento;
- le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:

	totale attivo	patrimonio netto	ricavi caratteristici
Comune di Sciscíano anno 2016	26.570.218,81	13.435.765,49	3.481.409,77
SOGLIA DI RILEVANZA (10%)	2.657.021,68	1.343.576,55	348.140,98

- risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del **"Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sciscíano"** le seguenti partecipazioni:

  società partecipate:

  Agenzia Area Nolana SCPA - quota di partecipazione 2,75%;

- risultano escluse dall'area di consolidamento del **"Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sciscíano"**, le seguenti partecipazioni:

  enti strumentali partecipati:

  Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano - quota di partecipazione 0,30%;

  Consorzio ASI/EZ - quota di partecipazione 0,06%;

enti strumentali controllati:

ASD - Polisportiva Comunale Sciscianese;

Ente Autonomo Teatrale di Sciscianese.

PRESENTA

i risultati dell'analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2016.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il Bilancio Consolidato 2016 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del *"gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sciscianu"*.

La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa indica, complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti e le società quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 10% rispetto a quelli del Comune di Sciscianu.

Per l'unico organismo compreso nel perimetro di consolidamento l'aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo **proporzionale** ovvero in base alla quota di partecipazione con riferimento al bilancio della società partecipata.

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d'esercizio ed i principali aggregati del Conto economico consolidato. Non sono presenti le variazioni rispetto al precedente esercizio in quanto si tratta del primo bilancio consolidato.

CONTO ECONOMICO				
	Voce di Bilancio	Conto economico consolidato 2016 (A)	Conto economico consolidato 2015 (*) (B)	Differenza (A-B)
A	*componenti positivi della gestione*	3.515.636,21		3.515.636,21
B	*componenti negativi della gestione*	3.544.573,52	0,00	3.544.573,52
	Risultato della gestione	-28.937,31	0,00	-28.937,31
C	*Proventi ed oneri finanziari*			
	proventi finanziari	0,23		0,23
	oneri finanziari	-94.616,89		-94.616,89
D	*Rettifiche di valore attività finanziarie*			
	Rivalutazioni			0,00
	Svalutazioni			0,00
	Risultato della gestione operativa	-123.553,97	0,00	-123.553,97
E	*proventi straordinari*	676.089,94		676.089,94
E	*oneri straordinari*	156.150,15		-156.150,15
	Risultato prima delle imposte	284.585,82	0,00	284.585,82
	Imposte	58.385,62		58.385,62
**	**Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi**	226.200,21	0,00	226.200,21
**	**Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi**			0,00
**	**Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo**	226.200,21	0,00	226.200,21

(*) solo per gli enti in sperimentazione
(**) in caso di applicazione del metodo integrale

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d'esercizio ed i principali aggregati del Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del Comune di Sciscianо (ente capogruppo):

CONTO ECONOMICO				
	Voce di Bilancio	Bilancio consolidato 2016 (A)	Bilancio Comune di SCISCIANO 2016 (B)	Differenza (A-B)
A	componenti positivi della gestione	3.518.636,21	3.481.405,77	35.226,44
B	componenti negativi della gestione*	3.546.573,52	3.513.396,43	34.177,09
	Risultato della gestione	-26.387,31	-27.990,66	1.049,35
C	Proventi ed oneri finanziari			
	proventi finanziari	0,23		0,23
	oneri finanziari	101.049,60	100.902,28	113,32
D	Rettifica di valore attività finanziarie			0,00
	Rivalutazioni			0,00
	Svalutazioni			0,00
	Risultato della gestione operativa	-127.436,68	-128.892,94	935,26
E	proventi straordinari	575.089,80	575.089,80	0,00
E	oneri straordinari	156.150,10	154.641,00	1.509,10
	Risultato prima delle imposte	291.502,02	291.555,86	-53,84
	Imposte	56.365,62	53.420,62	2.945,00
	Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi	235.136,40	238.135,24	-2.998,84

(*) in caso di applicazione del metodo integrale

Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per le quali sono state operate elisioni:

Componenti positivi	Bilancio consolidato 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.518.404,21
Totale	3.518.404,21
Elisioni	1.832,00
Totale al netto elisioni	3.516.636,21

Componenti negativi	Bilancio consolidato 2016
Costi per servizi	3.548.401,52
Totale	3.548.401,52
Elisioni	1.832,00
Totale al netto elisioni	3.546.573,52

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale consolidato. Non sono presenti le variazioni rispetto al precedente esercizio in quanto si tratta del primo bilancio consolidato.

Attivo	Stato Patrimoniale consolidato 2018 (A)	Stato Patrimoniale consolidato 2018 (B)	Differenza (C = A-B)
Immobilizzazioni immateriali	32.105,07		32.105,07
Immobilizzazioni materiali	15.693.456,14		15.693.456,14
Immobilizzazioni finanziarie	286,95		286,95
Totale immobilizzazioni	15.693.849,31	0,00	15.693.849,31
Rimanenze	3.060,00		3.060,00
Crediti	4.009.611,91		4.009.611,91
Altre attività finanziarie	0,00		0,00
Disponibilità liquide	2.147.041,47		2.147.041,47
Totale attivo circolante	6.159.653,38	0,00	6.159.653,38
Ratei e risconti	273,13		273,13
Totale dell'attivo	22.413.230,62	0,00	22.413.230,62
Passivo			
Patrimonio netto	13.434.167,45		13.434.167,45
Fondo rischi e oneri	353.028,41		353.028,41
Trattamento di fine rapporto	761,29		761,29
Debiti	2.393.005,29		2.393.005,29
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	10.230.838,28		10.230.838,28
Totale del passivo	26.412.790,62	0,00	26.412.790,62
Conti d'ordine	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa illustra:

- i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio Consolidato;
- la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sciscianо;
- i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio;
- la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il contributo di ciascun soggetto compreso nell'area di consolidamento.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

L'Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:

- il bilancio consolidato 2016 del Comune di Sciscíano è stato redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge;
- l'area di consolidamento risulta correttamente determinata;
- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali divulgati ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);
- i criteri di valutazione del Comune di Sciscíano discendono da quanto disposto dal principio contabile applicato relativo alla contabilità economico-patrimoniale e dal principio sul bilancio consolidato ed in particolare si è ritenuto di non apportare modifiche ai criteri di valutazione delle singole entità al fine di dare una rappresentazione più veritiera e corretta della situazione patrimoniale delle singole entità;
- il bilancio consolidato 2016 del Comune di Sciscíano rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero Gruppo Amministrazione Pubblica.

CONCLUSIONI

L'Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del d.lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sciscíano.

Data, 20/09/2017

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Gaetana Antonietta Ferraro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Art. 11 bis del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e D.Lgs. 10/8/2014 n. 126. Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2016 corredato con relazione gestione consolidata e nota integrativa

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Scisciano, 26/9/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag.Carmine Napolitano

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Scisciano, 26/9/2017

Il Responsabile del Servizio F.to
F.to Rag.Carmine Napolitano

Allegato 1

COMUNE DI SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli



BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio Finanziario 2016

RELAZIONE DEL SINDACO

L'armonizzazione contabile, tra le tante novità, ha introdotto l'obbligo per gli enti locali della redazione del bilancio consolidato al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo;
- ottenere una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo;
- attribuire al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo.

La redazione del bilancio consolidato comporta un complesso lavoro che necessita non solo di competenze in materia di contabilità economico-patrimoniale ma anche di una conoscenza delle tecniche di consolidamento che sono differenziate a seconda di entità controllate e partecipate.

Idealmente, la redazione del bilancio consolidato si esplica attraverso le seguenti fasi di lavoro:

1. Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e Perimetro di consolidamento;
2. Definizione delle modalità operative;
3. Raccolta delle informazioni;
4. Aggregazione dei bilanci;
5. Eliminazione delle operazioni infragruppo;
6. Redazione del bilancio consolidato.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, gli enti locali devono adottare il nuovo **sistema di reporting di gruppo** il cui start up origina dalla fotografia del Gruppo amministrazione pubblica (Gap).

Ciò premesso, almeno una volta l'anno, l'Ente locale è chiamato a fare una ricognizione, con un atto deliberativo di competenza della Giunta Comunale, al fine di evidenziare le realtà pubbliche e private che con l'Holding pubblica (il Comune) concorreranno potenzialmente alla creazione del "perimetro di consolidamento", ovvero il perimetro

all'interno del quale confluiranno tutte quelle entità che saranno successivamente oggetto di consolidamento al fine di redigere il bilancio consolidato quale strumento di rappresentazione UNITARIA del risultato economico, finanziario e patrimoniale del GRUPPO come se fosse un'unica realtà, un'unica entità economica.

La stesura del bilancio consolidato è diventata obbligatoria con riferimento all'esercizio 2015 ma con due espresse eccezioni previste dal D.Lgs. 118/2011 e da ultimo modificato dal DM 11 agosto 2017:

1. gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016 (**e questo è il caso del Comune di Scisciano**);

2. i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017

I passi operativi

I passi operativi per poter affrontare serenamente la stesura del primo bilancio consolidato sono così riassumibili:

1) Identificare i soggetti che possono annoverarsi tra le società e gli enti strumentali che concorrono alla creazione del Gap:

tale processo è definito dalla normativa e dal principio contabile applicato al bilancio consolidato allegato 4/4 al Dlgs 118/2011;

Infatti il principio contabile applicato 4/4 al paragrafo 2 indica quali componenti del "gruppo amministrazione pubblica", così come disciplinato dall'art. 11-ter del D.lgs. 118/2011:

1. *gli organismi strumentali;*

2. *gli enti strumentali;*
   - 2.1 gli enti strumentali controllati.
   - 2.2 gli enti strumentali partecipati.

3. *le società*, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.
   3.1 le società controllate
   3.2 le società partecipate.

Esclusivamente per economicità di trattazione rinvio la definizione di ciascuna delle forme associative di cui sopra alla nota integrativa allegata al bilancio consolidato; già in vostro possesso; in quanto in essa è tutto quanto già ben illustrato.

2) Suddividere gli enti e le società facenti parte del GAP secondo il rapporto (di controllo o di partecipazione) che esiste rispetto alla capogruppo ente locale.

3) Formato il Gap occorre, con il metodo dell'**irrilevanza**, ponderare se tutti i soggetti economici in esso ricompresi possano confluire nel «perimetro di consolidamento».

*L' **Irrilevanza economica** si ha* quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per quanto riguarda gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome **rispetto** alla **posizione patrimoniale, economico e finanziaria** della capogruppo:

I tre parametri di bilancio da prendere in considerazione sono:
- TOTALE DELL'ATTIVO,

- PATRIMONIO NETTO,

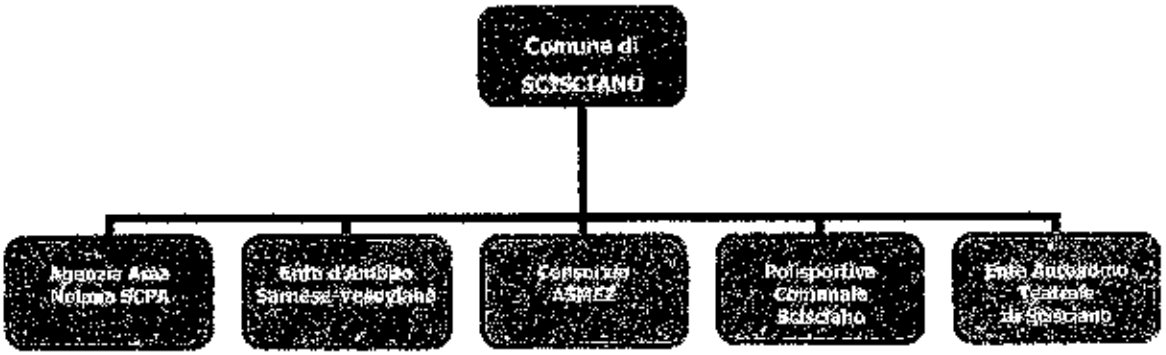
- TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI.

Laddove il bilancio di un componente da inserire nel perimetro di consolidamento presenti un patrimonio netto negativo va da sé che l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti ovvero il TOTALE DELL'ATTIVO ed il TOATLE DEI RICAVI CARATTERISTICI.

L'ultimo aggiornamento normativo ha stabilito che con riferimento all'esercizio **2018** e **successivi** sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al **3 per cento**.

In ogni caso, fatta salva l'ipotesi dell'affidamento diretto[1], sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori **all'1%** del capitale della società partecipata.

Il GAP del Comune di Scisciano è così composto:



Agenzia Locale di sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCPA	04525451219	2,75%				X
Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano	94175870636	0,30%		X		
Consorzio ASMEZ	06781060634	0,06%		X		
ASD - Polisportiva Comunale Scisciano	04713021212		X			
Ente Autonomo Teatrale di Scisciano	05558921218		X			

[1] Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

In base a quanto sopra riportato il perimetro di consolidamento del Gruppo Comune di Scisciano è così composto:

Comune di Scisciano (Ente)	26.470.716,87	100,00%	13.195.765,45	100,00%	3.181.409,72	100,00%	
Agenzia Locale di sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCPA	1.861.936,00	7,06%	208.126,00	1,55%	1.347.434,00	38,70%	N
Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano	Quota di partecipazione possedute < 1%						S
Consorzio ASMEZ	Quota di partecipazione possedute < 1%						S
ASD-Polisportiva Comunale Scisciano	Enti strumentali controllati senza alcun legame partecipativo.						S
Ente Autonomo Teatrale di Scisciano							S

Dalle risultanze dell'analisi svolta si evince che l'unica realtà che va inclusa nel perimetro di consolidamento è l'AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA.

L'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano ed il Consorzio ASMEZ sono esclusi in quanto in essi il Comune detiene una quota di partecipazione inferiore all'1%.

Mentre, per la ASD-Polisportiva Comunale Scisciano e l'Ente Autonomo Teatrale di Scisciano l'esclusione dal perimetro di consolidamento è giustificata da diversi motivi:

- si tratta di enti strumentali controllati senza alcun legame di partecipazione;
- redigono un bilancio di pura cassa ovvero solo in termini di entrate ed uscite di natura finanziaria;
- in ogni caso i tre parametri relativi all'irrilevanza economica ne consentirebbero l'automatica esclusione.

4) Individuati i soggetti che concorrono a formare il perimetro di consolidamento si andrà ad abbinare ogni ente/società alla metodologia di consolidamento come identificata dal richiamato principio contabile applicato al bilancio consolidato.

Nel nostro caso, il metodo di consolidamento applicato è stato quello PROPORZIONALE (ovvero l'aggregazione dei dati di bilancio della società partecipata in proporzione alla quota di partecipazione posseduta che ad oggi è pari al 2,75%).

L'applicazione di tale metodo ovviamente non è un'opzione scelta dal redattore del bilancio ma discende da un principio chiaro secondo il quale in presenza di una ***partecipazione non di controllo*** il consolidamento dei bilanci deve avvenire in maniera proporzionale. (come disciplinato anche dal principio contabile applicato 4/4 al paragrafo 4.4).

5) Successivamente, dopo aver mappato i soggetti, il rapporto di controllo e il metodo di consolidamento, prima di ogni attività contabile occorre procedere all'elisione delle partite infragruppo.

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro di consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.
Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.
Nella fase di consolidamento dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.
L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune di Scisciano, in quanto Capogruppo, nel rapportarsi con l'unico organismo incluso nel perimetro di consolidamento, l'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCPA, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

Nel bilancio consolidato del Comune di Scisciano i valori della società partecipata sono confluiti pro quota in proporzione alla percentuale posseduta.
In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 *Il Bilancio Consolidato*, per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la **differenza da annullamento.**
La **differenza da annullamento** rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della consolidata.

Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta.
È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33 del d.lgs. 127/1991 che disciplina il bilancio consolidato.
Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Scisciano.
Per quanto riguarda **il valore della differenza di consolidamento**, si è in presenza di una **differenza iniziale positiva da annullamento** quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data cui fa riferimento il primo bilancio di consolidamento. Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data cui fa riferimento il primo bilancio di consolidamento.
Come ammesso dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Scisciano, per l'esercizio 2016, ai fini della

determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2016 la partecipazione nella società ricompresa nel perimetro di consolidamento, con il valore del suo patrimonio netto corrente; la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata è risultata inferiore rispetto al valore di iscrizione della quota di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento, che è stata iscritta tra le immobilizzazioni in una voce denominata "*differenza da consolidamento*" , secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia la differenza da consolidamento positiva:

1. è imputata, ove possibile, ai maggiori valori correnti delle attività o ai minori valori correnti delle passività della controllata rispetto ai rispettivi valori contabili e va attribuita a rettifica delle singole attività o passività che risultino sottovalutate o sovrastimate;
2. oppure è riconducibile alla presenza di avviamento o, per sua natura, il relativo valore è iscritto come tale nel bilancio consolidato nella voce "differenza da consolidamento", purché soddisfi i requisiti per la sua rilevazione, in conformità a quanto previsto dal principio OIC 24 – "Immobilizzazioni immateriali";
3. oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni per l'iscrizione di tali maggiori valori nell'attivo dello stato patrimoniale, in quanto eccedenza non corrisponde a un maggior valore della partecipata, essa è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari dell'esercizio.

Nel bilancio consolidato 2016 del Comune di Solofra non essendo stato possibile attribuire ad alcun elemento dell'attivo/passivo della partecipata e non potendola, altresì, considerare quale maggior valore della partecipata, si è ritenuto opportuno imputare la **differenza da consolidamento positiva a conto economico tra gli oneri straordinari dell'esercizio consolidato**.

6) come ultima attività, l'operatore è chiamato a redigere il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione che includerà la nota integrativa, secondo il disposto del richiamato principio contabile applicato.

Allegato 2

Gruppo consiliare Scisciano Bene Comune

Comune di Scisciano

Il bilancio consolidato SI Può spiegare così:
nelle aziende private quando una società possiede partecipazioni di altre società e supera certi limiti, questa ha l'obbligo di predisporre un documento che aggrega i numeri dei bilanci della capofila (holding) con quelli dei bilanci delle figlie (partecipate). Nel caso in esame è l'ente locale che funge da capofila e che deve aggregare i numeri del proprio bilancio con quelli dei bilanci delle società controllate o partecipate. Lo scopo è quello di avere una rappresentazione complessiva del patrimonio del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) dei soggetti rilevanti, per comprenderne l'entità e il risultato operativo dato appunto dalla somma del risultato dell'ente locale con quello dei soggetti a cui partecipa. Per arrivare a questo risultato è necessario possedere:

1) il bilancio derivante dalla contabilità economico- patrimoniale dell'ente al 31/12/2016, composto da stato patrimoniale (ricordiamo al Consiglio e al Sindaco che il Comune di Scisciano non ha ancora uno status patrimoniale ben definito) e conto economico;
2) i bilanci delle società partecipate che rientrano nel perimetro di consolidamento (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) sempre al 31/12/2016 (ciò come abbiamo visto dalla proposta di delibera precedente neanche è ben definito perché gli atti consegnatici sono un semplice foglio dell'Agenzia di sviluppo nolana che del resto si riferiva al Comune di San Vitaliano e non di Scisciano).

Ma facciamo un passo indietro. Prima di tutto l'ente dovrà fare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie o di altri organismi partecipati. A dire il vero ciò dovrebbe essere già stato fatto con la ricognizione delle partecipazioni al fine di razionalizzare il portafoglio in ossequio al decreto "Madia" (e il Comune di Scisciano lo ha fatto con la delibera di giunta 96 del 21/12/2016 che guarda caso oggi si modifica con la delibera di GM 56 del 26 Settembre 2017 ma ciò non viene ad essere riportato ne' accennato nelle proposte di delibere di cui i punti all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio comunale).
Individuati, quindi, gli organismi si deve verificare quali rientrano nel perimetro di consolidamento. Diciamo, in via generale, che tutti gli organismi strumentali controllati, ovvero quelli per i quali l'ente ha un potere di controllo, rientrano nel perimetro di consolidamento, eccetto quelli che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati ma anche altri soggetti sempre interessati. Per questi, scatterà l'obbligo a partire dal 2018. Per le partecipate, invece, va fatto un distinguo: se la partecipata è a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali rientra già nell'obbligo di consolidamento del bilancio al 31/12/2016 se la partecipazione da parte dell'ente locale supera l'1%; se invece trattasi di partecipazioni in società sempre affidatarie di servizi, ma non interamente a partecipazione pubblica, l'obbligo scatterà dal prossimo anno solo nel caso la quota di partecipazione sia uguale o superiore al 10% per le società quotate, ovvero del 20% se non quotate.
Allo stato il Dlgs 118/2011 ha avuto il merito di delineare strumenti tra loro profondamente integrati al fine di facilitarne l'adozione. Dette integrazioni devono essere però recepite anche nel tessuto operativo degli enti che per implementare efficacemente le disposizioni del Dlgs 118/2011,e in particolare quelle connesse alla contabilità economico-patrimoniale, devono assicurare una maggiore sinergia tra le proprie strutture organizzative e garantire la corretta integrazione dei relativi pacchetti software applicativi.
E' impensabile immaginare, ad esempio, che si possa correttamente elaborare il conto economico e lo stato patrimoniale per un ente che non riesca a fare dialogare, informaticamente, i moduli di bilancio e quelli propri della gestione dell'inventario e del patrimonio.
La redazione del bilancio consolidato, quindi, mette in evidenza le criticità connesse alla incompleta applicazione dell'armonizzazione contabile da parte degli enti strumentali in contabilità finanziaria. l'obbligo di adozione del medesimo ordinamento contabile degli enti locali deve infatti considerarsi a regime in capo a questi soggetti. (il Comune di Scisciano non ha, soprattutto, il Regolamento di Contabilità per non parlare di quello relativo agli Uffici e Servizi adeguati ed aggiornati alla normativa vigente)
I soggetti strumentali controllati, definiti dall'articolo 11-ter del Dlgs 118/2011, sono l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale attraverso diverse condizioni riesce a gestire e/o controllare, che non stiamo qui a ripetere.
Inoltre, sul piano contabile, al fine di fare il punto in merito agli obblighi, gli enti strumentali si distinguono a seconda che adottino la contabilità finanziaria oppure soltanto la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti in contabilità finanziaria sono tenuti ad applicare sia i principi della competenza finanziaria potenziata e gli schemi di bilancio armonizzati, che quelli della contabilità economico-patrimoniale. la programmazione di questi enti strumentali è definita dai Comuni in coerenza con le disposizioni del Dlgs 118/2011 In questo ambito, costituiscono strumenti della programmazione, per esempio:

a. il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
b. il bilancio di previsione almeno triennale;
c. il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione;
d. Ect,.....

Gli enti strumentali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale devono invece redigere il budget economico, il rendiconto di cassa ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del Codice civile ed il prospetto della tassonomia, se sono già soggetti alla rilevazione Siope. Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica sono:

a. il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
b. il budget economico almeno triennale;
c. le eventuali variazioni al budget economico e il piano degli indicatori di bilancio.

(ciò neanche è dato sapere infatti non c'è traccia in nessun documento consegnatoci per il Consiglio di oggi)

Quindi, si arriva ad uno dei punti più importanti della riforma e cioè:

Le società controllate e partecipate, infine, non sono enti strumentali e sono interessate dalla riforma contabile esclusivamente ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato.

Una fase particolarmente delicata è quella relativa alla individuazione, da parte della giunta, del Gruppo amministrazione pubblica. Il Gap è composto da tutti gli enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, indipendentemente dalla loro veste giuridica. La nozione di controllo che viene utilizzata in questo ambito prescinde dal rapporto partecipativo nei casi in cui sia riscontrabile una influenza dominante derivante da particolari accordi o vincoli contrattuali o statutari

Una volta definito il Gap, la giunta deve delineare il perimetro di consolidamento, escludendo ad esempio i soggetti irrilevanti, o per i quali sia oggettivamente impossibile il reperimento dei dati. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore all'1O per cento del totale dell'attivo, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo.

Continuando e come abbiamo visto la revisione straordinaria delle partecipazioni condiziona il documento unico di programmazione già approvato dalla giunta e non presentato al consiglio per le relative determinazioni entro lo scorso 31 luglio. la presentazione del documento al consiglio entro il 31 luglio costituiva infatti adempimento propedeutico all'avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'ente. Il consiglio potrà chiedere integrazioni e modifiche ai fini della predisposizione della eventuale successiva nota di aggiornamento, da presentare non oltre la scadenza del 15 novembre.

Tra le modifiche apportate dalla Commissione Arconet vi è anche il nuovo schema di bilancio consolidato che sarà contenuto nell'Allegato 11 al Dlgs 118/2011 e che si applicherà a decorrere dal 2018 con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017. Ricordiamo che il consolidato deve includere solo le operazioni che le società hanno effettuato con i terzi e ciò presuppone che debbano essere elisi/eliminati i saldi reciproci tra componenti del gruppo (anche tra enti e società e non anche solo quelli con l'ente locale) in quanto ciò costituisce un mero trasferimento di risorse all'interno del gruppo. La corretta elisione di tali partite, però, ne presuppone la perfetta equivalenza sia in termini numerici che di contabilizzazione. Durante la fase di registrazione delle scritture di pre-consolidamento, quindi, è necessario svolgere dei controlli propedeutici finalizzati alla riconciliazione dei saldi e cioè:

a. la presenza dell'omogeneità (delle date di chiusura, degli schemi di bilancio utilizzati e dei criteri di valutazione utilizzati);
b. l'individuazione di eventuali differenze nelle rilevazioni contabili incrociate;
c. la registrazione contabile di tali differenze.

(ciò neanche è dato sapere infatti non c'è traccia in nessun documento consegnatoci per il Consiglio di oggi)

Le società devono trasmettere al Comune i dati contabili necessari per il Bilancio consolidato entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento di contabilità (che non c'è) ovvero con altro proprio atto o entro il termine previsto dal principio applicato contabile entro 10 gg. approvazione dei bilanci e in ogni caso entro il 20 Luglio dell'anno successivo a quello di riferimento (ricordiamo che siamo a fine Settembre e senza aver visto o constatato l'esistenza di un solo documento a riguardo)

Se l'equivalenza non viene rilevata è necessario crearla integrando o rettificando il consolidato di valori non rilevati da talune imprese del gruppo.

Per concludere, il Revisore ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d-bis), del TUEL, è tenuto a predisporre una relazione sulla proposta di delibera consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni (che non c'è), decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta.
In sintesi, si individuano le seguenti fasi di verifica e di controllo del Revisore.
Fase 1 - Attività preliminari . Gli Enti, nel rispetto del principio contabile applicato allegato 4/4 al Dlgs n. 118/2011, devono aver approvato con apposita delibera di Giunta, l'elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e l'elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel bilancio consolidato.
Fase 2 . Documentazione . I componenti dell'area di consolidamento devono aver trasmesso all'ente capogruppo la documentazione necessaria:

- bilancio consolidato: dai componenti del gruppo, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche;
- bilancio di esercizio: dai componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale;
- rendiconto consolidato d'esercizio: dai componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

(ciò neanche è dato sapere infatti non c'è traccia in nessun documento consegnatoci per il Consiglio di oggi)
Fase 3 • Uniformità . Occorre verificare il rispetto del requisito dell'uniformità:

- temporale: coincidenza della data di riferimento del bilancio consolidato con la data di chiusura del bilancio dell'ente locale capogruppo e dei bilanci delle realtà da consolidare;
- formale: l'ente capogruppo ed i soggetti da consolidare devono utilizzare medesimi schemi di bilancio;
- sostanziale: ai bilanci da consolidare devono essere applicati medesimi criteri di valutazione; per ottenere il rispetto di questa condizione essenziale, l'ente locale deve emanare preventivamente istruzioni e direttive circa i criteri di valutazione da applicare da parte delle società del gruppo.

Fase 4 • Rettifiche di preconsolidamento . Occorre verificare la corretta riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di preconsolidamento attraverso:
- individuazione delle operazioni infragruppo;
- individuazione delle modalità di contabilizzazione;
- verifica dei saldi reciproci;
- sistemazione contabile dei disallineamenti.

Fase 5 • Aggregazione dei bilanci . I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale e del conto economico:

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (metodo proporzionale).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato sarà rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

30 Settembre 2017

I Consiglieri

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa Palma Santa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Stefano Addeo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza municipale li - 3 OTT. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)

Dalla residenza comunale li - 3 OTT. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal.....al.....ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 del T.U. n. 267/2000)

oppure

( ) dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale li

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore